

MARINA MILITARE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 208/2011, per la stipula di un Accordo Quadro di durata quadriennale, ai sensi dell'art. 54 del d. Lgs. 50/2016, per la revisione generale degli AAV7-A1/RAM/RS della Marina Militare - importo massimo presunto euro 12.500.000,00.

1 PREMESSA

L'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l'"interferenza" nella circostanza in cui si verifichi *"un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti"*.

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D. Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni,

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/2008.

Considerato che l'appalto in oggetto è finalizzato ad un appalto per le esigenze di un diverso ente esecutore, questa Stazione appaltante è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard.

Sarà cura del predetto Ente esecutore e degli organismi/comandi fruitori delle prestazioni integrare il predetto documento, prima del compimento delle prestazioni oggetto del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto individuando le misure atte ad eliminare o quantomeno ridurre tali rischi ed indicando i relativi costi; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

In particolare, il presente documento, come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia dell'appalto in oggetto che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il presente documento non riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, per i quali resta onere dell'impresa aggiudicataria elaborare il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

In altri termini, il presente documento mira a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le parti per la valutazione dei rischi da interferenza e per la loro minimizzazione/eliminazione.

Questo documento va, logicamente, ad integrare il contratto susseguente alla gara in oggetto divenendone specifico ulteriore allegato. In quanto allegato al contratto questo D.U.V.R.I. è, di conseguenza, da intendersi quale documento tecnico avente la stessa natura e la stessa forza normativa speciale di Specifiche e Disciplinari tecnici.

Ne discende che il Datore di Lavoro/Fornitore deve, a sua volta, promuovere la cooperazione ed il coordinamento per attuare:

- con la prima attività, le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del servizio in parola;
- con la seconda, gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti "i Lavoratori" procedendo a continue osmosi informative con il Committente, al fine di eliminare i rischi (o, almeno, di minimizzarli) dovuti alle interferenze.

La Ditta, in tale ottica, alla luce del dovere di correttezza cui le parti debbono conformarsi, potrà, durante l'esecuzione contrattuale, fornire proposte di modifica e/o di integrazione, al presente D.U.V.R.I. statico sulla scorta di sue specifiche informazioni relative ai rischi da interferenza.

2 VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse dell'appaltatore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:

- Esecuzione del servizio oggetto d'appalto durante l'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni contraenti e/o durante la presenza di utenti;
- Compresenza di utenti dell'Amministrazioni Difesa;
- Compresenza di lavoratori di altre ditte;
- Movimento/transito di mezzi;
- Rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, etc.);
- Interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati;
- Temporanea disattivazione di sistemi antincendio;
- Temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento;
- Probabili interventi sugli impianti;
- Probabili interventi di opere murarie;
- Probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni contraenti;
- Probabile movimentazione manuale di carichi;
- Probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari.

Onde permettere la minimizzazione - maggiore possibile - dei rischi da interferenza, si è inteso corredare il presente D.U.V.R.I. statico di una Lista di controllo che, non ponendosi quale tassativo ed esaustivo numero di possibili casi, vuole essere una guida cui attenersi nella più precisa - ed eventualmente derogatoria - casistica che dovrà discendere dai singoli D.U.V.R.I. dinamici (documenti che, in altri termini detto, si porranno quale integrativi ed attuativi del presente).

L'elencazione di cui alla tabella a seguire, ovviamente, è da intendersi quale orientativa delle ipotesi di prevenzione e protezione generiche. Sarà cura dei singoli Comandi interessati dare corso ad ulteriori prescrizioni attagliate ai singoli "ambiti spaziali di interferenza".

RISCHI INTERFERENTI	CONTROMISURE
Cadute a livello e scivolamenti	Il pericolo è da ricondursi a eventuali residui presenti nelle zone di lavoro. È indispensabile indossare i previsti DPI per l'attività lavorativa da svolgere. Prestare particolare attenzione alle scale ed ai dislivelli presenti.
Investimento da mezzi in movimento	Il pericolo è da ricondursi a eventuali incidenti tra automezzi, investimenti di pedoni, urti. Prestare attenzione alla viabilità interna del comprensorio (vige il codice della strada). Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi. Interdire l'accesso o la sosta di personale estraneo alle lavorazioni nel perimetro della zona di intervento. Prestare attenzione alle manovre in corso degli automezzi e ai pedoni
Elettrocuzione	Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc.) rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza. Prelievo dell'energia elettrica dai punti individuati nel rispetto delle caratteristiche tecniche del punto di presa. Verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte anche per quanto

	riguarda l'utilizzo di prese a spina del tipo industriale. I cavi devono essere o disposti in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti immediatamente sostituiti. È vietato lasciare cavi incustoditi. Interdire l'accesso all'area al personale estraneo alle lavorazioni. non effettuare operazioni su quadri elettrici o altre parti d'impianto con alimentazione presente. Non manovrare quadri elettrici, se necessario interpellare personale elettricista per eventuali collegamenti alla rete fissa.
Rischio Meccanico (schiacciamenti, cesoiamento, urti, etc.)	Effettuare le manovre come previsto da manuali d'uso. Impiegare i DPI quali guanti anti taglio, calzature di sicurezza ed occhiali di protezione etc.). Porre attenzione alle protezioni e non disattivarle.
Tagli e abrasioni	Utilizzare l'attrezzatura e gli utensili taglienti e appuntiti la giusta accortezza e con gli opportuni DPI qualora previsti.
Movimentazione di macchinari e attrezzature	Durante le operazioni di movimentazione dei materiali, assicurarsi che il personale non interessato dalle lavorazioni si trovi in zone sicure e che non interferisca. Tutto il personale interessato alle lavorazioni deve indossare i previsti DPI e la movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o ripartizione del carico.
Cadute e inciampi per materiali e attrezzature	Il pericolo è da ricondursi a eventuali residui presenti nelle zone di lavoro o a difetti nella pavimentazione. È indispensabile indossare i previsti DPI per l'attività lavorativa da svolgere. È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o indebito deposito di materiale, anche provvisorio, lasciare libere le zone di passaggio

Incendio	L'impiego di fiamme libere e corti circuiti potrebbero innescare incendi o esplosioni. È auspicabile limitare l'impiego di attrezzature che comportano l'emissione di fiamme libere e/o scintille ed evitare e far effettuare le lavorazioni al solo personale formato ed addestrato per stesse. . È comunque opportuno tenere a disposizione un adeguato numero di estintori portatili nelle immediate vicinanze. Tenere il più pulito possibile l'area delle lavorazioni evitando l'accumulo di materiali che potrebbero innescarsi.
Rumore	Durante le operazioni che comportano una elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie, tappi monouso) in conformità alle indicazioni del rapporto di valutazione del rumore per le attrezzature impiegate. Il personale non indispensabile deve essere allontanato.
Chimico	Durante le operazioni che comportano l'uso di materiale chimico pericoloso, gli addetti devono fare uso di DPI appropriati (tuta monouso, maschera facciale, occhiali di protezione o visiera, guanti per manipolazione di agenti chimici etc.) in conformità con le schede di sicurezza dei prodotti impiegati Far effettuare le lavorazioni al solo personale formato ed addestrato per le stesse. Interdire la sosta di personale non autorizzato e segnalare con apposita segnaletica di sicurezza la zona operativa. Applicare le norme igieniche di comportamento.
Microclima	Le attività si possono svolgere sia all'esterno che all'interno dei locali. Utilizzare i DPI previsti in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Interrompere le lavorazioni se esposti al caldo o al freddo eccessivi, o predisporre turnazioni in modo da non esporre il personale per tempi prolungati, se le lavorazioni stesse non possono essere interrotte per esigenze di sicurezza.
Movimentazione manuale dei carichi	Durante le operazioni di movimentazione dei materiali, assicurarsi che il personale non interessato dalle lavorazioni si trovi

	in zone sicure e che non interferisca. Tutto il personale interessato alle lavorazioni deve indossare i previsti DPI e la movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o ripartizione del carico.
Caduta materiali dall'alto (rischi infortunistici)	Durante il prelievo e la posa della strumentazione/parti da verificare, porre la massima attenzione alla scaffalatura/parti elevate e a come si posizionano i materiali, al fine di evitare la caduta delle stesse sugli operatori.